II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1977

relativa all'attuazione nella Repubblica italiana (regione Piemonte) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE del 17 aprile 1972 e 75/268/CEE del 28 aprile 1975

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(77/242/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/161CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [3], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che il 17 dicembre 1976 il governo italiano ha notificato la legge « Norme per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricultura », approvata dalla regione Piemonte il 24 novembre 1976 ;

considerando che a norma del combinato disposto degli articoli 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge della regione Piemonte, se le regolamentazioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 [5] e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 [6], soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge comunicatale soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che gli articoli 2-21 e 30-32 della predetta legge rispondono ai presupposti ed alle finalità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ; che a questo proposito la Commissione parte dal presupposto che le condizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 2, e 10 paragrafi 1 e 2, si applicano sia a piani di sviluppo interaziendale che a piani di sviluppo attuati da cooperative e che l'articolo 15 dispone che non sia concessa alcuna provvidenza per l'acquisto di suini e di vitelli destinati alla macellazione ;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(6) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

considerando che l'articolo 29 della legge in oggetto soddisfa alle condizioni e alle finalità del titolo II della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che gli articoli 34-44 soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE, e gli articoli 47-58 soddisfano alle condizioni e alla finalità della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE soddisfano tuttora, tenuto conto della legge della regione Piemonte notificata il 17 dicembre 1976, ai presupposti per una partecipazione finanziaria delle Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE, 8 della direttiva 72/161/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

L'articolo 29 della legge della regione Piemonte, notificata il 17 dicembre 1976, soddisfa alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alla misura comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH